

mento di laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001); è inoltre riconosciuto da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche, oltre che autorizzato dagli stessi a effettuare rilevamenti e controlli sia in campo ambientale, sia per la sicurezza.

In particolare, nel corso dell'anno 2004, grazie al ricorso a organismi esterni, l'attività di controllo e di ispezione ha assunto un notevole impulso rispetto agli anni precedenti. Nella tavola seguente è riportato un confronto tra l'attività svolta nel periodo maggio 2003 – aprile 2004 e quella realizzata tra maggio 2004 e aprile 2005.

TAV. 6.1 VERIFICHE EFFETTUATE NEL 2003 E NEL 2004

Verifiche effettuate da maggio 2003 ad aprile 2005

MODALITÀ DELLA VERIFICA	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MAGGIO 2003 – APRILE 2004	MAGGIO 2004 – APRILE 2005
Verifiche effettuate solo da personale dell'Autorità	Servizio distribuzione energia elettrica – Continuità del servizio	8 esercizi di Enel Distribuzione 4 aziende distributrici	7 esercizi Enel Distribuzione 4 aziende distributrici
	Servizio produzione energia elettrica – CIP6	1 impianto idroelettrico	Nessuna
	Servizio distribuzione gas – Tariffe distribuzione	4 aziende distributrici	Nessuna
Verifiche effettuate da personale dell'Autorità con la collaborazione della Guardia di Finanza	Servizio distribuzione gas – Tariffe distribuzione	2 aziende distributrici	10 aziende distributrici
	Servizio vendita gas – Tariffe di vendita e condizioni di fornitura	Nessuna	10 aziende di vendita
Verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza con la Stazione sperimentale combustibili	Servizio distribuzione gas – Qualità del servizio	Nessuna	22 aziende (per un totale di 38 impianti)

Strumenti e modalità operative dell'attività di controllo

L'efficacia dei controlli tecnici e delle ispezioni dipende da una corretta pianificazione dell'attività, da una puntuale raccolta di informazioni supportate da documenti, dall'esecuzione operativa da parte di personale indipendente e dalla professionalità degli ispettori.

La pianificazione si realizza attraverso sia la predisposizione di liste di controllo per la verbalizzazione delle dichiarazioni degli esercenti, sia con istruzioni operative, in modo che venga condotta in maniera organizzata, efficace ed efficiente l'attività di verifica.

Nella realizzazione di quest'ultima da parte del personale dell'Autorità, un ruolo importante è assunto dalla raccolta di documenti presso l'esercente; ciò ga-

rantisce che le eventuali errate applicazioni di provvedimenti dell'Autorità si individuino esclusivamente grazie a evidenze oggettive, riconoscibili anche dall'esercente sottoposto a verifica.

L'esecuzione delle attività di verifica da parte di personale indipendente (Guardia di Finanza, Stazione sperimentale combustibili, CCSE), sotto la supervisione degli Uffici dell'Autorità, garantisce oggettività e imparzialità.

I controlli tecnici e le ispezioni, inoltre, vengono svolti generalmente in collaborazione con il personale dell'esercente sottoposto a verifica; infatti uno dei principali obiettivi è quello di ottenere un quadro aggiornato sull'applicazione dei provvedimenti dell'Autorità nonché di effettuare un confronto sulle modalità applicative dei provvedimenti stessi. I controlli e le ispezioni vengono comunque svolti in maniera da turbare il meno possibile il regolare funzionamento delle attività dell'esercente sottoposto a verifica.

Per alcune tipologie di controlli tecnici, in particolare per quelli sulla continuità del servizio, la verifica deve essere compiuta su un campione di interruzioni; infatti il controllo del 100 per cento delle interruzioni non è sempre possibile per motivi di economicità e di tempo impiegato. I risultati sono affetti da una intrinseca incertezza ed è per questo che l'Autorità ha elaborato con il Politecnico di Milano una metodologia di campionamento, necessaria per ridurre al minimo l'errore nell'analisi del campione di interruzioni.

Infine la formazione, la professionalità e la competenza sono un diritto e un dovere per gli ispettori. A tal fine la loro preparazione è costantemente aggiornata anche attraverso corsi specifici.

Controlli tecnici sui servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

Attività di controllo tecnico sulla continuità del servizio di distribuzione dell'elettricità Nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2004 è stato svolto un programma di controlli tecnici sulla continuità del servizio di distribuzione elettrico, consistenti in sopralluoghi presso gli esercenti ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95. I controlli tecnici sono stati 11 (Tav. 6.2) e hanno interessato quattro aziende municipalizzate e sette esercizi di Enel Distribuzione per un totale di 21 ambiti territoriali (province di Novara, Bergamo, Piacenza, Arezzo, Perugia, Campobasso, Bari).

Le imprese distributrici e gli esercizi di Enel Distribuzione su cui effettuare i controlli sono stati scelti a campione, verificando le metodologie di registrazione delle interruzioni (elaborate dal Dipartimento di matematica del Politecnico di Milano), anch'esse scelte a campione.

I controlli, condotti con due diverse campagne, hanno riguardato l'effettuazione di verifiche sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti e hanno comportato il controllo a campione delle interruzioni del servizio elettrico nel-

**TAV. 6.2 SINTESI DEI CONTROLLI TECNICI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

AZIENDE SOGGETTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (aprile-dicembre 2004)		
4 medie	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico - determinazione dei livelli tendenziali di miglioramento della continuità per gli anni 2004-2007 	verificati 5 ambiti territoriali di cui 1 dichiarato non valido
1 grande (7 esercizi)	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico - determinazione dei recuperi di continuità del servizio - determinazione dei livelli tendenziali di miglioramento della continuità per gli anni 2004-2007 	verificati 21 ambiti territoriali di cui 3 dichiarati non validi
DISTRIBUZIONE GAS (novembre 2004 – aprile 2005)		
20 grandi (36 impianti) 2 medie (2 impianti)	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del grado di odorizzazione, del potere calorifico superiore effettivo e della pressione relativa del gas 	<ul style="list-style-type: none"> - odorizzazione non conforme per 3 aziende grandi; - pressione non conforme per 3 aziende di grandi dimensioni; - mancata collaborazione al prelievo del gas per 1 azienda grande e 1 azienda media

(A) Azienda media: 5.000-100.000 utenti; azienda grande: > 100.000 utenti.

l'anno 2003 presso i centri di telecontrollo degli stessi. La prima campagna ha interessato 4 esercenti con numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000, di cui 3 entrati in regolazione nel 2004. I risultati sono stati utilizzati per la predisposizione della delibera n. 133/04 con cui l'Autorità ha determinato i livelli di partenza e quelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ciascun anno del periodo di regolazione 2004-2007, ai sensi del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici approvato con la delibera 30 gennaio 2004, n. 4. La seconda campagna ha riguardato 7 esercizi di Enel Distribuzione ed era finalizzata alla determinazione dei livelli tendenziali per la nuova regolazione, nonché al procedimento per la definizione degli incentivi e delle penalità relativi all'anno 2003. I risultati sono stati utilizzati per la predisposizione delle delibere n. 133/04 e 27 dicembre 2004, n. 243, tramite le quali l'Au-

torità ha determinato i recuperi di continuità del servizio conseguiti da Enel Distribuzione per l'anno 2003.

Sono risultati non validi i dati di un esercizio di Enel (quello di Perugia con 3 ambiti territoriali). Per tali ambiti territoriali, si è proceduto al calcolo del valore presunto dell'indicatore di riferimento e sono stati azzerati gli eventuali incentivi previsti. Per gli ambiti territoriali i cui dati sono stati dichiarati validi a seguito dei controlli tecnici e per quelli non sottoposti a controllo tecnico si sono confermati i dati di continuità comunicati dalle imprese distributrici.

I controlli tecnici hanno comportato in media un sopralluogo della durata di 2 giorni e l'impiego di 4 persone tra funzionari dell'Autorità ed esperti acquisiti dall'Autorità tramite un progetto di collaborazione in materia di controlli tecnici e ispezioni vigente tra l'Autorità e l'ENEA.

**Attività di controllo tecnico
sulla sicurezza e la qualità
del gas**

Nel corso del 2004, come previsto dalla delibera 22 luglio 2004, n. 125, l'Autorità ha avviato la campagna di controllo sulla qualità del gas fornito ai clienti finali attraverso le reti di distribuzione locali. Nel periodo compreso tra novembre 2004 e aprile 2005 sono stati effettuati 38 prelievi di gas presso 22 imprese di distribuzione gas (Tav. 6.2), con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e la Stazione sperimentale per i combustibili.

I controlli, effettuati a campione¹ su imprese di distribuzione sparse su almeno 50 aree di tutto il territorio nazionale, hanno lo scopo di verificare il grado di odorizzazione, il potere calorifico e la pressione del gas fornito ai clienti finali. Per questi ultimi, infatti, il potere superiore del gas è rilevante ai fini economici, in quanto permette il calcolo dell'energia fornita. La pressione di fornitura del gas è invece importante sia ai fini economici, in quanto l'energia sviluppata è proporzionale alla pressione di fornitura, sia ai fini della sicurezza, in quanto al di sotto o al di sopra di determinati valori di pressione di fornitura del gas vengono meno le condizioni di sicurezza nel suo utilizzo. L'odorizzazione, infine, è indispensabile per la sicurezza: un'adeguata odorizzazione consente infatti l'individuazione tempestiva di dispersioni di gas.

I prelievi del gas sono effettuati in uscita da gruppi di riduzione finale² collocati in posizione distante dai punti di alimentazione delle reti di distribuzione, in quanto in tali punti il gas immesso nella rete di distribuzione deve già avere le caratteristiche di pressione, potere calorifico e odorizzazione che presenterà poi nel momento del concreto utilizzo da parte dei clienti finali. Il controllo sul potere

1 Sono selezionati a campione sia l'azienda di distribuzione, sia l'impianto della medesima.

2 Il gruppo di riduzione finale presso cui effettuare il prelievo è scelto dagli ispettori tra i tre che vengono segnalati dall'impresa stessa.

calorifico superiore e sull'odorizzazione del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas, mediante manometro.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone inoltre l'obbligo di odorizzare il gas ai distributori di gas (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas); l'UNI, attraverso il CIG (Comitato italiano gas) ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali per i soggetti tenuti a farlo ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso di 3 controlli è stata verificata sul campo, e successivamente confermata dalle analisi di laboratorio, un'insufficiente odorizzazione; gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto a effettuare denuncia penale nei confronti dei distributori responsabili del servizio.

Verifiche e ispezioni sugli impianti di produzione di energia elettrica

L'Autorità, nel corso dell'anno 2004, ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione.

Con delibera 22 aprile 2004, n. 60, l'Autorità si è avvalsa della CCSE per la costituzione di un comitato di esperti, composto da rappresentanti del GRTN, della Guardia di Finanza e delle principali istituzioni indipendenti (organismi tecnici e Università), con il compito di predisporre un regolamento da sottoporre alla sua approvazione sia per definire i criteri e le modalità, a integrazione della normativa attualmente esistente, sia per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione e su quelli alimentati da fonti rinnovabili e da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

L'Autorità ha inoltre demandato alla CCSE l'organizzazione della struttura tecnica ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivati, stabilendo di porre gli oneri sostenuti dalla CCSE per tali verifiche a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Il regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 14 dicembre 2004, n. 215, ha stabilito i criteri di individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi (composti da personale della CCSE, da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica ed, eventualmente, da personale della Guardia di Finanza) appositamente costituiti dalla CCSE stessa per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi, indicando anche il programma operativo di questi.

Ispezioni sui servizi di distribuzione e vendita di gas

Con la delibera n. 36/04 è stata programmata l'effettuazione di verifiche ispettive nei confronti di soggetti esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas.

Nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2004 sono state eseguite 20 ispezioni con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo d'intesa di cui alla delibera 14 settembre 2001, n. 199, presso 10 imprese di distribuzione e 10 imprese di vendita. Per le imprese di distribuzione tali ispezioni avevano come oggetto la verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria, introdotta dalla delibera n. 237/00.

TAV. 6.3 SINTESI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE

aprile-novembre 2004

AZIENDE ISPEZIONATE ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS
1 grande 7 medie 2 piccole	Verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 237/00	- Verificata non corretta applicazione della metodologia tariffaria per 1 azienda media - Valutazione in corso per le rimanenti aziende	
1 grande	Verifica della corretta applicazione della disciplina della qualità commerciale con riferimento a richieste di prestazioni previste dalla deliberazione n. 47/00 per l'attività di distribuzione	Valutazione in corso	
SERVIZIO DI VENDITA GAS			
2 grandi 5 medie 3 piccole	- Verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali dell'attività di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali previste dalla delibera n. 229/01 - Verifica delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03	- Verificata non corretta applicazione delibere per 1 azienda grande e per 1 azienda media - Valutazione in corso per le rimanenti aziende	
1 grande	- Verifica della corretta applicazione della disciplina della qualità commerciale con riferimento a richieste di prestazioni previste dalla delibera n. 47/00 per l'attività di vendita e del pagamento ai clienti finali degli indennizzi automatici ricevuti da Italgas - Verifica della trasmissione a Italgas delle richieste di prestazioni previste dalla deliberazione n. 47/00 per l'attività di distribuzione - Verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla delibera n. 229/01	Valutazione in corso	

(A) Azienda piccola: < 5.000 utenti; azienda media: 5.000-100.000 utenti; azienda grande: > 100.000 utenti.

Gli accertamenti presso le imprese di distribuzione del gas, sono stati realizzati tramite la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi alla struttura societaria e agli impianti, alla lunghezza delle reti, al numero di clienti serviti, al volume di gas immesso in rete, al volume di gas vettoriato ai clienti, al coefficiente di correzione M, al potere calorifico superiore applicato, alla fatturazione dei corrispettivi, ai versamenti alla CCSE.

Per gli esercenti l'attività di vendita del gas, invece, le ispezioni sono state disposte per rilevare il grado di rispetto della delibera 18 ottobre 2001, n. 229, concernente le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03. Gli elementi esaminati hanno riguardato la fatturazione, i contratti di fornitura e di vettoriamento del gas, la contabilità analitica e generale, i bilanci, l'attività di lettura, le garanzie richieste.

Relativamente alle ispezioni sugli esercenti l'attività di distribuzione è risultato che Sidigas non ha applicato correttamente la metodologia tariffaria introdotta con la delibera n. 237/00 (si veda il paragrafo "Settore del gas"), mentre per le rimanenti imprese sono ancora in corso le valutazioni da parte dell'Autorità.

Per quanto che attiene invece alle società di vendita, le valutazioni conseguenti alle ispezioni sono ancora in corso, eccetto i casi di Con Energia in cui l'ispezione si è rivelata determinante per la chiusura dell'istruttoria formale, e di AMGA Commerciale di Genova in cui le attività ispettive sono state la premessa di un procedimento formale avviato nel febbraio 2005 (si veda il paragrafo "Settore del gas").

Alle ispezioni di cui sopra, come evidenziato nella tavola 6.3, devono aggiungersi quelle effettuate presso le società Italgas S.p.A. e Italgas Più S.p.A. In seguito a segnalazioni ravvisate nel periodo settembre-novembre 2004 da parte di alcuni clienti finali e di qualche associazione di consumatori, nonché a notizie riportate dagli organi di informazione, relative a disservizi in merito a richieste di prestazione inoltrate a Italgas Più, l'Autorità, con delibera 12 novembre 2004, n. 202, ha ritenuto opportuno disporre attività ispettive presso le due società.

I disservizi segnalati dai clienti potevano costituire, infatti, il presupposto per il mancato adempimento della disciplina della qualità commerciale con riferimento alle richieste di prestazioni di cui alle delibere 2 marzo 2000, n. 47 e n. 229/01.

Le risultanze di tali ispezioni sono ancora in fase di valutazione.

SANZIONI

L'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede per l'Autorità la possibilità di irrogare, previo l'accertamento, sanzioni amministrative pecuniarie aventi funzione dissuasiva sulle aziende regolate. Nel periodo compreso tra maggio 2004 e aprile 2005, l'Autorità ha sanzionato le società Con Energia, Metanalpi Valsusa (si veda il paragrafo "Settore del gas") e AMET (si veda il paragrafo "Settore dell'energia elettrica") nonché GNL Italia S.p.A., Compagnia generale metanodotti S.r.l. e Sime S.p.A.

Sanzione a GNL Italia

L'istruttoria nei confronti di GNL Italia si era aperta nel febbraio 2004; nel successivo mese di luglio con delibera n. 120/04 l'Autorità ha ritenuto illegittimo il rifiuto di accesso opposto da GNL Italia alla richiesta formulata da Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gas Natural) per l'accesso al servizio di rigassificazione continuativo, riscontrando la violazione delle disposizioni in materia stabilite dalla delibera 30 maggio 2001, n. 120. Si è inoltre stabilito che GNL Italia avrebbe dovuto definire procedure trasparenti per l'accesso al servizio di rigassificazione continuativo, e criteri per la risoluzione delle congestioni. Il rifiuto dell'accesso al servizio era stato motivato da GNL Italia con l'indisponibilità dell'impianto, la cui intera capacità continua di rigassificazione su base annua era stata conferita a Eni S.p.A.

A conclusione dell'istruttoria l'Autorità ha comminato una sanzione di 50.000,00 € alla società GNL Italia per avere inizialmente negato alla società Gas Natural l'utilizzo del proprio impianto di Panigaglia, infrastruttura essenziale e unica in Italia a fornire il servizio di rigassificazione per il gas liquefatto importato via nave. La sanzione è stata quantificata a un livello economico minimo rappresentativo in quanto GNL Italia aveva prontamente eseguito le prescrizioni dell'Autorità per l'accesso di terzi al servizio.

Sanzione alla Compagnia generale metanodotti

La prima istruttoria formale nei confronti della Compagnia generale metanodotti in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale è stata avviata nel 2002 (delibera 19 dicembre 2002, n. 218). A chiusura di tale istruttoria (delibera 2 settembre 2003, n. 98) l'Autorità ha ordinato alla Compagnia generale metanodotti di consentire l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 164/00 e, nella fattispecie, alla società Energas S.r.l.

Con lo stesso provvedimento l'Autorità ha avviato una seconda istruttoria formale nei confronti della Compagnia generale metanodotti, finalizzata all'adozione di una sanzione pecuniaria per violazione della delibera 26 giugno 2002,

n. 122; tale sanzione pari a 45.000,00 € è stata irrogata alla Compagnia generale metanodotti nel maggio 2004 (delibera 25 maggio 2004, n. 76). Essa ha tuttavia richiesto l'annullamento delle delibere n. 98/03 e n. 76/04. Il ricorso è stato parzialmente accolto dal TAR solo relativamente al punto 5) della delibera n. 76/04 (pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria), rigettando quindi il resto e respingendo la domanda di risarcimento danni.

Sanzione a Sime

Con delibera 29 ottobre 2003, n. 125, l'Autorità aveva avviato un'istruttoria formale nei confronti della società Sime di Crema in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 18, comma 5, della delibera n. 122/02.

A chiusura dell'istruttoria formale, con delibera 25 maggio 2004, n. 77, l'Autorità ha ordinato alla società Sime di consentire l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito alla società Dalmine Energie S.p.A. Con il medesimo dispositivo l'Autorità ha inoltre irrogato alla Sime una sanzione pecuniaria di 25.823,00 € per violazione dell'obbligo per l'esercente il servizio di distribuzione di effettuare nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro. In data 20 settembre 2004 Sime ha presentato ricorso al Presidente della Repubblica Italiana per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 77/04.

PAGINA BIANCA

Sezione 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ORGANIZZAZIONE E RISORSE

PAGINA BIANCA

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, IL GOVERNO E ALTRE ISTITUZIONI

La legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (legge 14 novembre 1995, n. 481) prevede che quest'ultima sia chiamata a svolgere attività di consultazione, proposta e segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di sua competenza. Nel periodo compreso tra giugno 2004 e marzo 2005 l'Autorità, in più occasioni, ha fornito pareri e formulato sia proposte sia segnalazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre che al Governo.

Le segnalazioni hanno riguardato la questione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con riferimento alle imprese elettriche minori; le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema del gas; importanti questioni relative all'attività di regolazione-controllo e alle tariffe elettriche; nonché proposte per lo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, con particolare riferimento alla terzietà della gestione della rete nazionale dei gasdotti e del sistema degli stoccaggi. Nel giugno 2004 l'Autorità ha inoltre presentato le sue osservazioni sul disegno di legge AC 3297-B, recante *Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*.

Con riferimento alla definizione e all'attuazione della normativa comunitaria, nel settembre 2004 l'Autorità ha inviato al Governo una segnalazione in merito sia alle modalità di adozione della Direttiva europea 87/2003/CE (*Emission Trading*) nel settore elettrico, sia alle sue possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla competitività del settore.

Da ultimo, l'Autorità è stata chiamata a fornire elementi chiarificativi alla Commissione bilancio e alla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di privatizzazione e sulle iniziative comunitarie per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo europeo, anche alla luce dei crescenti rapporti commerciali tra Europa e Asia. Il 18 marzo 2005 l'Autorità ha presentato alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera una memoria sulla possibile evoluzione del mercato energetico italiano.

L'Autorità ha altresì fornito pareri al Ministero delle attività produttive e ad altri ministeri, così come ha chiesto, a sua volta, pareri e chiarimenti alle istituzioni competenti su argomenti necessari allo svolgimento della propria attività regolatoria (per esempio, nel campo della tariffa sociale).

Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento

Segnalazione sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico (25 giugno 2004)

Il 25 giugno 2004 l'Autorità ha segnalato al Governo la necessità di provvedere all'istituzione di nuovi oneri generali afferenti il sistema elettrico, con riferimento alle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori e alle misu-

re di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

La stessa esigenza nasce anche per quanto riguarda le misure di compensazione territoriale a favore sia dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, sia del sito che ospiterà il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi¹.

**Segnalazione sull'attività
di ricerca e sviluppo
nel settore gas**
(30 giugno 2004)

Sempre nel giugno 2004 l'Autorità ha segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di prevedere una forma di finanziamento all'attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il settore del gas.

L'Autorità ha posto l'accento sul fatto che, parallelamente a quanto succede nel settore elettrico, anche per il gas esistono attività di ricerca e sviluppo dei cui esiti potrebbe beneficiare l'intero settore.

Si tratta, pure in questo caso, di programmi e progetti che trascendono i limiti di competenza e interesse della normale attività d'impresa delle singole aziende, per toccare, invece, questioni rilevanti per il sistema nel suo complesso. Per consentire lo svolgimento di tali attività è opportuno che esse siano poste a carico della generalità degli utenti, con modalità analoghe a quelle già previste per il settore elettrico, anche per garantire la completa diffusione dei risultati delle ricerche.

A tal fine, previa configurazione – con atto normativo primario – dei relativi costi come “onere generale afferente al sistema del gas”, l'Autorità potrebbe provvedere alla copertura dei medesimi mediante l'istituzione di una componente della tariffa di trasporto del gas, il cui gettito alimenterebbe un apposito fondo da istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE che attualmente già svolge le funzioni di gestione della compensazione dei costi elevati della distribuzione e della fornitura del gas). Infine, la programmazione dell'attività di ricerca di sistema e l'individuazione dei soggetti assegnatari dei progetti di ricerca potrebbe essere affidata al CERSE (Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico), debitamente integrato nella sua composizione.

**Osservazioni al disegno
di legge AC 3297-B**
(30 giugno 2004)

Il 30 giugno 2004 l'Autorità ha reso note le sue osservazioni sul disegno di legge AC 3297-B. Nel documento essa ha analizzato diversi aspetti che riguardavano le sue stesse attività e l'organizzazione dei settori di sua competenza, oltre che formulato proposte di modifica del testo normativo.

¹ L'art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, prevede che “l'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilovattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo”.

In particolare, l'Autorità ha posto l'accento sul fatto che per facilitare e accelerare il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale è necessaria certezza normativa. Questa costituisce, infatti, una premessa indispensabile per il rapido superamento dell'attuale fase di transizione dei mercati da un contesto monopolistico a uno concorrenziale, in particolare perché favorisce le decisioni di investimento da parte degli operatori.

L'Autorità ha segnalato come la delega, attribuita al Governo con il comma 121, fosse in contrasto con il principio di certezza normativa in quanto avrebbe introdotto una modifica molto incisiva rispetto al testo varato dalla Camera in prima lettura, che prevedeva il solo riordino della legislazione energetica in testi unici. L'ampiezza della delega portava, infatti, a ritenere modificabile l'intero quadro normativo in materia di liberalizzazione dei due mercati. Questo avrebbe comportato l'instaurarsi di un clima di incertezza tale da frenare le scelte di investimento e di finanziamento per attività e infrastrutture basate sulla certezza di ricavi futuri.

La lettera c) dello stesso comma 121 prevedeva specificamente l'esercizio della delega al Governo anche in materia di "promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle attività produttive". Ciò avrebbe investito direttamente le competenze attribuite all'Autorità con la legge n. 481/95 e avrebbe potuto ledere l'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità, il cui operato sarebbe stato di fatto condizionato dalla potestà del Governo di incidere non solo sulle singole decisioni, ma anche sull'assetto e sulle competenze della stessa.

Per le medesime esigenze di stabilità del quadro normativo sopra illustrate, l'Autorità ha inoltre segnalato come il comma 69 del disegno di legge fosse in contrasto con l'intendimento di razionalizzare il settore della distribuzione del gas. Il comma prevedeva, tra l'altro, la riduzione del periodo transitorio nel quale permangono in vigore le concessioni di distribuzione del gas esistenti, non assegnate tramite gara. Il termine di tale periodo transitorio era stato portato al 31 dicembre 2007, con possibilità di ulteriore proroga di un anno per ragioni di pubblica utilità. L'emendamento proposto da un lato accelerava lo svolgimento delle gare, proprio nel caso delle imprese di maggiori dimensioni e/o già aperte al capitale privato; dall'altro avrebbe potuto ritardarle, nel caso di aziende e imprese di dimensioni minori e/o non ancora aperte al capitale privato. In tale contesto l'Autorità ha sottolineato come la modifica del quadro normativo in materia sarebbe risultata dannosa in quanto, sulla base delle norme stabilite dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le imprese hanno effettuato una programmazione pluriennale dei servizi e dei relativi investimenti, che potrebbe essere ridimensionata.

Inoltre il divieto, disposto dal comma 34 del disegno di legge alle imprese di-

stributrici di energia elettrica e di gas naturale, di operare nei servizi post contatore delle aree geografiche in cui sono titolari delle concessioni avrebbe potuto compromettere il successo delle attività previste dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 per l'incentivazione sia degli usi efficienti dell'energia sia del risparmio energetico. Tale divieto, sottraendo dall'obbligo di applicazione dei decreti alcuni degli operatori della distribuzione di maggiori dimensioni, operanti in estese zone del paese in assenza di adeguati operatori alternativi, avrebbe potuto costituire un eccessivo freno allo sviluppo di attività essenziali per il risparmio, la sicurezza, lo sviluppo di nuove funzioni imprenditoriali e dell'occupazione nel segmento dei servizi energetici. L'Autorità ha suggerito per gli operatori della distribuzione una temporanea esenzione (almeno cinque anni) esclusivamente in relazione agli obblighi di cui ai decreti ministeriali.

Con riferimento alla norma relativa al pagamento, da parte dei proprietari di nuovi impianti elettrici, di un contributo finanziario alle regioni sedi di impianti di produzione di energia elettrica autorizzati successivamente all'entrata in vigore della legge in esame, nonché dei contributi previsti per gli impianti, di potenza termica superiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento ma per importi ridotti della metà rispetto a quanto previsto per gli impianti di nuova realizzazione, l'Autorità ha sottolineato come tali compensazioni determinano inevitabili aggravi di costo alla produzione e conseguenti incrementi dei prezzi. In particolare, in relazione alle compensazioni previste per i ripotenziamenti, l'Autorità ha segnalato la necessità di sopprimere l'inciso "autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge" inserito nel testo elaborato dalla Camera in prima lettura. Tale inciso, pleonastico per quanto previsto al precedente comma 36, sembrava infatti conferire il diritto a compensazioni piene anche per tutti gli impianti ripotenziati prima dell'approvazione della legge stessa. In relazione al diritto al rimborso da parte dei produttori di costi ulteriori, disposti per legge, rispetto a quelli della normale attività di impresa, l'Autorità ha ritenuto necessario segnalare l'opportunità di una valutazione di coerenza sostanziale di quanto previsto dai commi 36 e 37 con quanto regolato alla lettera c) del comma 4, che stabilisce limiti territoriali agli oneri ricadenti sulla generalità dell'utenza.

Con riferimento al comma 45 del disegno di legge, l'Autorità ha rilevato come esso fosse in contrasto con quanto disposto in materia di distribuzione dalla Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità; infatti, salvo eccezioni ben definite, la Direttiva impone, e non dà semplicemente facoltà, la separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita.

Per quanto concerne il comma 71 l'Autorità ha ribadito come l'estensione del meccanismo dei certificati verdi a fonti non rinnovabili, quali l'idrogeno, o a fonti convenzionali, quali il teleriscaldamento generato da combustibili fossili, soprattutto in considerazione degli ingenti volumi di energia prodotti fosse